

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 20

Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio.

(GU n.14 del 2-4-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria del 2 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta
differenziata e del riciclaggio

1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o Città' metropolitana competente per territorio programmi organizzativi per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio.

2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare:

a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso;

b) azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

3. Il programma relativo al Comune di Genova deve indicare i seguenti risultati minimi di riciclaggio: 40 per cento al 2016 e 65 per cento al 2020 in termini di peso.

4. I programmi dei comuni devono indicare le azioni e gli interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunità'.

5. La stesura dei programmi di cui al comma 1 è coordinata dalla Provincia o Città' metropolitana ai fini della definizione dei contenuti della pianificazione di competenza circa la strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.

6. La raccolta differenziata deve essere prevista con modalità che consentano la massimizzazione del successivo recupero di materia.

Art. 2

Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti

1. I risultati di effettivo riciclaggio, a partire dal 2017, con riferimento all'anno precedente, saranno certificati dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al documento «Scelta del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei

rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce» del 30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l'ambiente.

2. L'Osservatorio regionale sui rifiuti raccoglie, analizza e certifica i dati relativi alla filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del trattamento e smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso dei rifiuti e sulla resa economica degli stessi.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento:

a) la tipologia dei dati che il gestore affidatario del servizio comunale di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ai fini di cui al comma 2;

b) le tempistiche e le modalita' di trasmissione dei dati;

c) le tempistiche e le modalita' di pubblicazione dei dati.

4. I dati di cui al comma 2 saranno resi disponibili a partire dall'anno 2017 con riferimento all'anno precedente.

5. Nell'ambito dei programmi organizzativi di cui all'art. 1 deve, in ogni caso, essere assicurata la compatibilita' con gli indirizzi definiti da Citta' metropolitana e province, qualora approvati, in merito alla transizione fra servizio organizzato su base comunale e servizio organizzato su base d'area, in conformita' all'art. 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

6. Qualora la Citta' metropolitana o le province abbiano individuato, al proprio interno, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, dei bacini di affidamento per l'organizzazione dei servizi di gestione rifiuti costituiti da piu' comuni, ovvero qualora i comuni abbiano gia' approvato forme di associazione per l'esercizio della funzione o del servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Citta' metropolitana e province, il programma di cui all'art. 1 e' presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli comuni facenti parte dello stesso ai fini degli interventi ed azioni da attuare.

Art. 3

Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi

1. I programmi vengono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato d'ambito di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro conformita' agli indirizzi della pianificazione regionale, metropolitana e provinciale e della idoneita' all'eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bilancio regionale.

2. L'effettivo finanziamento dei singoli programmi e' disposto sulla base di priorita' determinate preventivamente dalla Giunta regionale secondo modalita' e criteri improntati a trasparenza, tenuto conto delle risorse disponibili.

3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all'art. 1 da parte dei comuni nei termini indicati, la Citta' metropolitana o la Provincia, previa diffida, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute.

4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei programmi di cui all'art. 1 da parte del Comitato d'ambito, gli stessi devono essere adeguati entro i termini e secondo le modalita' definite dal Comitato stesso.

5. I risultati derivanti dai programmi di cui all'art. 1 rappresentano elementi determinanti ai fini del rispetto degli

obiettivi indicati dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell'accertamento da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all'art. 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema estionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.

7. Il contributo di cui al comma 6 e' applicato annualmente secondo indirizzi e specifiche modalita' operative definiti dal Comitato d'ambito.

8. Le risorse derivanti annualmente dall'applicazione del contributo di cui al comma 6 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali di cui all'art. 1, comma 1.

9. I comuni tenuti al versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, vengono esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

Art. 4

Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio

1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati dalla Provincia o Citta' metropolitana, hanno l'obbligo di inserire nei capitolati per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati all'art. 1, nonche' le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2.

2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio indicati all'art. 1, nonche' ad inserire l'obbligo contrattuale di fornire le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5

Sostituzione dell' art. 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

1. L'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Quota di gettito per programmi ambientali). - 1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, e' destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.

2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, e' destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.

3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Citta' metropolitana, secondo modalita' e

tempistiche definite con atto della Giunta regionale. ».

Art. 6

Modifica all' art. 24 della legge regionale n. 12/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2015, e' inserito il seguente :

«2-bis. Ove la Provincia o la Citta' metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformita' agli indirizzi definiti da Provincia o Citta' metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.».

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 1/2014

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 8 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'art. 14 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Citta' metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento con caratteristiche di omogeneita' territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformita' alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualita' del servizio e della sua economicita', designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.».

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente:

«e-bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall'art. 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.».

5. Il comma 5 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Le determinazioni del Comitato d'ambito vengono assunte con l'applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Citta' metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente.».

6. L'art. 21 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti). - 1. Sono istituite presso la Regione:

a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull'acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello

nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.

2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d'ambito.

3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d'ambito.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalita' di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alle consulte e' a titolo gratuito.

7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.».

Art. 8

Esenzione dal tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007

1. La Giunta regionale puo', annualmente, prevedere l'esenzione dal versamento del tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi di tipo C e B, cosi' come definiti all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, entro un arco temporale prestabilito, nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni di ripristino conseguenti all'evento e delle disponibilita' di bilancio.

Art. 9

Norma transitoria

1. Relativamente all'anno 2016 i risultati di riciclaggio di cui all'art. 1 sono valutati con riferimento esclusivamente all'ultimo quadrimestre.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno finanziario 2015, mediante l'utilizzo dello stanziamento di euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, disponibile all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente»;

per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti) del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 1° dicembre 2015

TOTI

(Omissis) .